

Riscossi diritti di copia
di Euro 14,16
mediante apposta di marche
in unica somma di Euro 14,16
25/10/10



1494

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rg 1348/08

La Corte d'appello di Torino, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Proc 2310/10

Rep cv 1871/10

- 1) dr. Mario Griffey - Presidente
- 2) dr. Angelo Converso - Consigliere
- 3) dr. Felice Manna - Consigliere rel.

13 OTT 2010

appello
avv. P. Fiorio

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1348/08 R.G.A.C., promossa
da
R. [redacted] e A. [redacted] elettivamente domiciliati in

nit

1) Torino, presso lo studio dell'avv. P. Fiorio che li rappresenta e difende insieme con l'avv. M. Mellano giusta procura a margine della citazione -

APPELLANTI

CONTRO

[redacted] s.p.a., in persona del suo procuratore, dr. Paolo Nazzari, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'avv. M.

4) Scudato che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata della citazione in appello -

APPELLATO

Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d'APPELLO -

CONCLUSIONI



APPELLANTI: voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma dell'appellata sentenza n.219/2008 del Tribunale di Cuneo in composizione collegiale, escluso qualsivoglia concorso di colpa degli attori ex art.1227 c.c.; previo accertamento del grave inadempimento contrattuale, da parte dell'Istituto di credito convenuto, degli obblighi negoziali assunti, dichiarare risolto, ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c. il contratto di acquisto dei titoli argentini sopra specificato e per l'effetto condannare la banca alla restituzione

del capitale versato in data 27.4.2000 contestualmente all'acquisto dei titoli argentini 10% 97,07, valore nominale lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) oltre al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di acquisto dei titoli argentini. In subordine, accertare che il comportamento

tenuto dalla banca convenuta non ha rispettato i canoni di diligenza e di buona fede richiesti dall'art.21 comma 1 D.Lgs. 58/98, nonché dagli articoli 1337 c.c. e 1375 c.c. e da tutte le leggi e disposizioni disciplinanti la prestazione dei servizi d'investimento. Con la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti in misura pari all'investimento effettuato in titoli della Repubblica Argentina in data 27.4.2000, per complessivi euro 51.645,69, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a partire da tale data di acquisto delle obbligazioni della Repubblica Argentina. In ogni caso, condannare [redacted] s.p.a. a restituire agli appellanti quanto dagli stessi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio di primo e di secondo grado, ivi

CASSINO.it



compreso il rimborso forfetario di cui all'art.14 del D.M. 127 del 2004, il rimborso del CPA e dell'IVA. In via istruttoria (*omissis*).

APPELLATO: voglia l'Ecc.ma Corte, in via istruttoria (*omissis*). In principalità, respingere lo spiegato appello, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza di primo grado, mandando assolta la conchiudente da ogni avversa domanda. In via di stretto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un inadempimento della conchiudente

che porti alla risoluzione del contratto, ordinare il trasferimento dei titoli per cui è causa in capo alla conchiudente stessa, unitamente all'importo ricevuto dagli appellanti negli anni per le cedole relative, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via ulteriormente subordinata, per il caso deprecato di condanna della conchiudente al risarcimento del danno, accertare

e dichiarare il concorso di colpa degli appellanti ex art.1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre corrispondentemente l'importo del risarcimento stesso. Comunque, contenere la condanna al risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia, corrispondente all'effettivo danno patito e provato dagli attori. In ogni caso con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio.

P.G.: voglia l'Ecc.ma Corte, 1. accogliere l'appello, con riferimento alla domanda di risoluzione e di restituzione del capitale investito, oltre al risarcimento dal danno; 2. dichiarare l'intervenuto giudicato interno in ordine ai capi della sentenza che hanno respinto le domande di nullità dei contratti oggetto di lite ovvero di loro annullamento per asserito vizio del consenso; 3. dichiarare inammissibili i capi di prova riproposti dalla parte appellata, per omessa censura della *ratio decidendi* della statuizione di prime cure che ne ha



precluso l'ingresso in causa, ritenute l'irrelevanza e la superfluità ai fini della decisione; 4. ritenere la causa matura per la decisione e solo in subordine ammettere le istanze istruttorie di parti appellanti, che motivatamente censurano la statuizione del giudice di prime cure a pagg.37 e 44 dell'atto d'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

~~Rosso Rosso~~ e ~~Pina Angela Anelli~~ agivano in giudizio, innanzi al

Tribunale di Cuneo, contro ~~_____~~ s.p.a., per sentirla condannare alla restituzione della somma di € 51.645,69 che essi avevano investito in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 10%, con scadenza 11.8.2007, acquistate il 27.4.2000 su consiglio di un funzionario della ridetta banca, e che successivamente, in seguito alla dichiarazione d'insolvenza del

proprio debito estero da parte del Governo argentino, non erano state più rimborsate. Chiedevano, pertanto, in tesi la dichiarazione di nullità dei contratti d'acquisto dei *bonds*, per violazione dell'art.21 TUF e degli artt.26, 28 e 29 reg. Consob in relazione all'art.1418 c.c.; in subordine l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt.1427, 1428 e 1429 per errore essenziale e riconoscibile o dolo; in via ulteriormente subordinata la risoluzione dei contratti per inadempimento per violazione delle citate disposizioni; in ogni caso con condanna al risarcimento del danno, anche per violazione degli artt.1375 e 1377 c.c.

La banca convenuta resisteva in giudizio contestando di aver violato alcuna delle disposizioni del TUF o della normativa regolamentare Consob.

CASO XIT



1. - Gli appellanti affidano l'impugnazione a tre articolati motivi, con i quali fanno valere l'erronea interpretazione dell'art.21 TUF e degli artt. 28, 29 e 30 del reg. Consob n.11522/98, l'erronea applicazione dell'art.23, ultimo comma TUF in punto di onere della prova, la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi sanciti agli artt.1337 e 1375 c.c., e l'errata condanna alle spese.

2. - Nei limiti e nei termini che seguono, i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati, per ragioni che questa Corte ha avuto più volte, e anche di recente, affermare.

2.1. - Occorre premettere che il rapporto intercorso fra le parti deve essere qualificato come mandato d'intermediazione di valori mobiliari, ex D.Lgs. n.1/91, collegato ad un contratto, accessorio e in funzione servente, di deposito di titoli in custodia ed amministrazione, stipulati, rispettivamente, il 3.6.1992 ed il 29.3.1991 (v. doc. 2 fasc. primo grado parte attrice).

Pertanto, risulta applicabile alla fattispecie l'insegnamento di Cass. S.U. n.26724/07, e successive conformi, secondo cui "in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura

CASSA

nit

e
s

ir
in
va
di
ne

l'ar
sui
all'



del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro'; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

Ne consegue che, nella specie, i singoli ordini d'acquisto costituiscono atti d'esecuzione dell'unico mandato, e non già contratti autonomi (s'intende, nel rapporto tra le parti in causa), il che esclude in partenza che le denunciate violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina di settore costituiscano altrettante cause d'invalidità (*sub specie* di nullità o di annullabilità) degli stessi ordini.

2.2. - Gli artt. 21 e 23 TUF e 27, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/98, nel testo in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa, pongono a carico degli intermediari finanziari obblighi d'informazione, generale e specifica, di valutazione e, occorrendo, di astensione il cui adempimento deve essere dimostrato dallo stesso intermediario, secondo la clausola generale contenuta nell'art. 23, ult. comma TUF.

Quanto ai primi, l'informazione di tipo generale è resa, come prevede l'art. 28, 1° comma lett. b) reg. Consob, attraverso la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari "di cui all'Allegato n. 3" dello stesso regolamento.



Tale allegato, a sua volta, consta di un dettagliato elenco (il cui contenuto non è oggetto di *ius variandi* da parte dell'intermediario, come si desume agevolmente dall'appena richiamata norma regolamentare che ad esso specificamente rinvia), che deve essere consegnato all'investitore e di cui l'intermediario conserva, invece, l'attestazione di consegna firmata dall'investitore.

Quanto ai secondi, sia l'art.21, 1° comma lett. b) TUF (in base al quale

nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati) sia l'art.34 reg. Consob (secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione), non lasciano adito a dubbi di sorta su ciò, che è primario obbligo dell'intermediario informare di volta in volta l'investitore circa le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario prescelto per l'investimento, ché, diversamente, la sola informazione generale non varrebbe a selezionare, nell'ambito dei rischi generali oggetto di comunicazione, quello particolare assunto con una data operazione. Va da sé, anche in considerazione del generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati previsto dall'art.21, 1° comma, lett. a), che l'intermediario debba rendere edotto il cliente delle caratteristiche tipologiche dello strumento finanziario su cui sia

CASSA

oit

t
s
ii
re
fi
ne
iv.
sp



caduta la scelta d'investimento e di ogni altra informazione rilevante di cui eventualmente disponga sul titolo.

2.2.1. - Nella specie, risulta assolto il primo, ma non anche il secondo degli obblighi informativi gravanti sulla banca intermediaria.

Deve ritenersi sufficiente l'attestata ricezione, senza data, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari previsto dal Regolamento Consob n° 11522 del 1°.7.1998 (v. doc.4 fasc. primo grado parte convenuta). Non è necessario, infatti, che l'attestazione sia resa in calce allo stesso documento (e che, in sostanza, la banca ne debba conservare il duplicato con la firma del cliente), sia perché una tale modalità non è espressamente richiesta dalla norma citata, sia perché, semmai, il contenuto dell'allegato 3 del reg. Consob n.11522/98 lascia intendere che l'intermediario debba conservare la sola attestazione di consegna firmata.

Diverso discorso, invece, vale per l'informazione specifica inerente ai *bond* emessi dalla Repubblica argentina.

Infatti, la sottoscrizione del documento avente ad oggetto i "rischi connessi a investimenti in prodotti finanziari "strutturati", di "Paesi emergenti" o "ad alto rendimento" (v. doc. 7 fasc. primo grado parte convenuta) è del tutto insufficiente allo scopo. Si tratta di un documento di contenuto generico che replica, in parte, indicazioni di carattere generale su vari tipi di strumenti finanziari, senza neppure collegare i titoli in questione, indicati a penna nell'apposito riquadro lasciato in bianco, all'una o all'altra delle avvertenze ivi contenute, per cui neppure si comprende se e quale delle tre valga nello specifico investimento.

CASSO *nit*



Piuttosto, l'informazione specifica mancata è quella che sarebbe stato agevole fornire in base all'*offering circular*, nel quale lo stesso Stato emittente indicava che i titoli erano destinati ad investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi particolari, informazione, questa, che sarebbe valsa a chiarire, da sola e meglio di ogni altra, che si trattava di strumenti in cui il "rischio Paese" non era né meramente ipotetico, né comunque basso, né consono a investitori non professionali.

2.3. - Gli obblighi di valutazione rilevano essenzialmente sotto il profilo del giudizio di adeguatezza dell'investimento al profilo degli investitori.

L'art.28, 1° comma lett. a) del reg. Consob n.11522/98 prevede che prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, e che l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ove l'investitore non fornisca le informazioni richieste, l'intermediario deve verificare comunque e altrimenti il profilo dell'investitore, come si ricava dal 2° comma dell'art.29 reg. Consob cit., in base al quale ai fini della verifica del requisito di adeguatezza dell'operazione egli si avvale non solo delle informazioni di cui all'art.28, ma anche "di ogni altra informazione

DIRITTO

011

AS

LEADER



disponibile in relazione ai servizi prestati". Il coordinamento delle due norme appena citate conduce, pertanto, a ritenere che in occasione di ogni singola operazione d'acquisto l'intermediario debba tenere presente il profilo che, comunque, sia in grado di ricostruire sulla base dei dati in suo possesso.

In ogni caso il profilo, in difetto di informazioni, non può essere desunto dal fatto che l'investitore abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi dell'art.31, 2°

comma reg. Consob cit. (cfr. Cass. n. 17340/08).

Infine, la ricostruzione del profilo dell'investitore, vuoi perché costituisce un dato naturalmente variabile, sia perché è oggetto di verifica "prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati", non può essere troppo risalente nel tempo, per cui è da

ritenere che rientri negli obblighi di diligenza dell'intermediario, ai sensi sia dell'art.21, 1° comma, lett. a) e degli artt.1175 e 1375 c.c., provvedere a rinnovare la richiesta di informazioni ove dall'ultima siano trascorsi troppi anni.

Ad ogni modo, nel contesto di informazioni non note sui restanti aspetti della profilatura (situazione finanziaria, obiettivi d'investimento e propensione al rischio), si imponeva prudenzialmente alla banca intermediaria di considerare adeguate soltanto operazioni a basso rischio.

Tali non erano, evidentemente, quelle in esame.

La nota integrativa supplementare al prospetto delle obbligazioni Argentina 9% emissione del 1999 recava la seguente specifica avvertenza, alla fine delle precisazioni sul rischio relativo all'emittente: "Pertanto, le

caso nit



Obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali" (doc. 1 fasc. secondo grado parte attrice).

Si tratta di un'informazione univoca nel rappresentare che si trattava di strumenti speculativi e ad alto rischio ("rischi speciali"), destinati non già al comune risparmiatore, ma all'investitore "speculativo", e dunque "qualificato" ovvero tale, per esperienza professionale acquisita, condizioni finanziarie personali e propensione al rischio, da poter non solo "valutare", ma anche "sostenere" il rischio, ossia reggere l'eventuale perdita momentanea o definitiva.

L'una e l'altra attitudine richiesta eccedevano qualitativamente la normale capacità di ogni risparmiatore di controllare periodicamente le quotazioni di mercato e di interrogarsi alla buona circa la convenienza o meno di mantenere in vita l'investimento, per cui è da escludere che gli strumenti finanziari in oggetto fossero adeguati alla clientela *retail*. Diversamente opinando, ritenendo, cioè, sufficiente la generica idoneità di ogni investitore, professionale e non, a seguire le sorti del proprio investimento e a regolarsi di conseguenza, nessuna operazione sarebbe inadeguata e l'intero impianto delle norme che regolano l'attività degli intermediari, nell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità stessa dei mercati finanziari, sarebbe sostanzialmente vano, essendo sufficiente rinviare, nel risolvere ogni conflitto, all'autoresponsabilità dell'acquirente.

Nello specifico, poi, la mancata comunicazione da parte dei ~~Risparmio~~ ~~A...~~ delle informazioni di cui all'art.28, 1° comma lett. a) del reg. Consob



n.11522/98 imponeva alla banca di attenersi a ipotesi di operazioni a basso rischio.

2.4. - Anche gli obblighi di astensione non sono stati adempiuti dalla banca odierna appellata.

L'art.29 reg. Consob n.11522/98 stabilisce: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al

Comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua

esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Tali obblighi, a loro volta, si coordinano con quello generale di assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi, mediante l'impiego di apposite procedure interne, ai sensi dell'art.56, 2° comma lett. a) regolamento Consob n.11522/98.

Che l'assenza delle informazioni provenienti dal cliente, ai sensi dell'art.28 reg. Consob, non legittimi alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro, nella valutazione dell'operazione richiesta, è ulteriormente confermato dal

GASO

oit



fatto che il successivo art.29 impone all'intermediario un obbligo non solo e non tanto di segnalazione, quanto di motivazione delle ragioni che sconsigliano l'investimento, cui deve seguire la specifica richiesta del cliente (soggetta a requisito di forma *ad probationem*) di dare ugualmente corso all'investimento.

Tutto ciò dimostra che la norma regolamentare richiede per ogni operazione una valutazione specifica e selettiva, non consentendone, per

contro, una generale ed aprioristica.

Per la stessa ragione non varrebbe replicare che i rischi insiti negli investimenti finanziari sono portati a conoscenza dell'investitore in sede di stipula del contratto cornice, attraverso la consegna del documento generale previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art.28 del reg. Consob trattandosi

di un obbligo diverso il cui adempimento non può surrogare l'inosservanza di una prescrizione a carattere ulteriore. In altri termini, in aggiunta ai doveri d'informazione generale e specifica, sul soggetto intermediario grava un obbligazione diversa, che non è assorbita dalla pregressa informazione, ma si concreta in una condotta di astensione di cui si deve rendere contezza all'investitore.

2.4.1. - Nella specie, all'inadeguatezza dell'operazione, non è stata segnalata in modo appropriato. Infatti, né nel modulo d'ordine (v. doc. 6 fasc. primo grado parte convenuta), né nel documento avente ad oggetto i <<Rischi connessi a investimenti in prodotti finanziari "strutturati", di "Paesi emergenti" o "ad alto rendimento">> (v. doc. 7 fasc. primo grado parte convenuta), sottoscritto nella stessa data dell'ordine di cui si discute (27.4.2000), vi è

~~nit~~

[Handwritten signature]



cenno alcuno al fatto che il [redacted] avendo ricevuto l'ordine, lo sconsigliasse perché inadeguato. Il citato documento, confezionato sotto forma di dichiarazione che il cliente indirizza alla banca, reca in calce, dopo l'illustrazione dei rischi, la seguente dizione: "Ciò nonostante, in base ai nostri obiettivi di investimento ed alle risorse finanziarie a nostra disposizione, riteniamo tali investimenti pienamente adeguati". Si tratta di una dichiarazione che dimostra un'ulteriore informazione (peraltro generica come

si detto innanzi) resa al cliente, e che, dunque, opera sempre e soltanto nel contesto dell'adempimento degli obblighi d'informazione di cui agli artt. 21 e 23 TUF e 27, 28 reg. Consob citato, ma che non dimostra affatto che la banca abbia posto in essere la condotta di astensione impostata dall'art. 29 stesso regolamento in presenza di un'operazione non adeguata, cioè che di fronte all'ordine di acquisto dei *bond* essa abbia segnalato ai clienti di non potervi dare seguito e per quali ragioni.

E con ciò risulta confermata la violazione dell'obbligo di astensione.

3. - Per le considerazioni svolte deve essere accolta la domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi innanzi esaminati nell'esecuzione del mandato d'intermediazione mobiliare.

4. - L'eventuale non adesione degli appellanti all'Offerta pubblica di scambio proposta dalla Repubblica Argentina, non costituisce ragione per ridurre l'ammontare del risarcimento, atteso che secondo la costante giurisprudenza, in base al 2° comma dell'art. 1227 c.c. la diligenza esigibile dal creditore per evitare o ridurre il danno, non deve spingersi né eliminare la prova del danno, né pregiudicare l'azione verso il responsabile, né deve



consistere nel procurarsi altrimenti l'oggetto della prestazione dovuta. E dunque non può, nello specifico, spingersi fino ad aderire ad una nuova offerta di investimento, con l'assunzione di nuovi, inevitabili rischi, rinunciando in tutto o in parte all'azione risarcitoria verso la banca intermediaria.

5. - Pertanto, [REDACTED] deve essere condannata al pagamento in favore degli appellanti, per il titolo anzi detto, della differenza tra l'importo investito (€ 51.645,68) e le cedole rimosse (€ 6.891,69: v. pag. 14 della comparsa di risposta di primo grado), quest'ultima circostanza di fatto non essendo contestata, e così in totale al pagamento di € 44.753,99, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat costo della vita dalla domanda alla presente sentenza, oltre interessi moratori in misura legale sulla somma rivalutata anno per anno, dalla domanda fino alla presente sentenza, nonché interessi corrispettivi in misura legale, sulla somma così ottenuta, dalla sentenza al saldo.

3.1. - [REDACTED] va, altresì, condannata a restituire alla parte appellante la somma pagata in ottemperanza della condanna alle spese disposta dalla sentenza di primo grado, e così a corrispondere l'importo di € 6.625,71 (v. doc. 3 fasc. secondo grado parte appellante), oltre interessi legali dal pagamento (18.6.2008, giorno di valuta dell'addebito su c/c) al saldo.

4 - Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellata.

P. Q. M.

Mit

[Handwritten signature]



La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:

1) condanna [redacted] s.p.a. al pagamento in favore di R. [redacted] e di Pina Angela Annolfo della somma di € 44.753,99, da rivalutarsi sulla base degli indici Istat costo della vita dalla domanda alla presente sentenza, oltre interessi moratori in misura legale sulla somma rivalutata anno per anno dalla domanda fino alla presente sentenza, nonché interessi corrispettivi in misura legale, sulla somma così ottenuta, dalla sentenza al saldo,

2) condanna, inoltre [redacted] s.p.a. a restituire agli appellanti la somma di € 6.625,71, oltre interessi legali dal 18.6.2008 al saldo;

3) condanna, infine, [redacted] s.p.a. al pagamento in favore di R. [redacted] e di Pina Angela Annolfo delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 5.200,00, di cui 1.200,00 per diritti ed il resto per onorari, e per il secondo grado in € 6.000,00, di cui 1.000,00 per diritti e il resto per onorari, il tutto oltre spese generali forfetarie di studio, IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello di Torino, il 28.9.2010.

Il Consigliere estensore
dr. Felice Mannà

Il Presidente
dr. Mario Griffa

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
Dot.ssa M.S. RUSCAZIO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 13.10.2010

IL CANCELLIERE
Dot.ssa M.S. RUSCAZIO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 13.10.2010. Il cancelliere